

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE ALLEGATO B)

TITOLO III - "IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO"

PARTE IGIENE DELLE ACQUE POTABILI

ARTICOLO 1. REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE.

Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dal D.P.R. 236/88.

E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76 ed alla normativa regionale di attuazione, dalla Circolare Min. Sanità n. 33/77, dal D.P.R. 515/82, dal D.M. 15/2/83, dal D.M. 26/3/91, dalla Circolare Regionale n. 32/91, nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori disposizioni in materia.

ARTICOLO 2. INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO POTABILE.

In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 3. SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE.

La salvaguardia delle risorse idriche ed in particolare delle sorgenti, pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 236/88 per quanto pertinente ed altre normative vigenti in materia.

L'immissione nel sottosuolo a qualunque titolo di acque di qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietato ad eccezione degli impianti di subirrigazione che devono essere autorizzati ai sensi della L.R. 7/83 ed altre normative in materia.

ARTICOLO 4. DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI.

La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è obbligatorio l'allacciamento.

Ove non sia possibile a breve termine l'approvvigionamento idrico da pubblico servizio, il Sindaco, su parere di Servizi competenti (Servizio Igiene Pubblica) potrà autorizzare l'approvvigionamento mediante fonte autonoma, sempre che risultino ottemperate tutte le misure atte ad evitare l'insorgere

di problemi igienico sanitari legati alla distribuzione di acqua non potabile e ad evitare che tali fonti autonome costituiscano esse stesse fonti di inquinamento più diffuso delle risorse idriche.

A tale scopo, nella domanda di concessione edilizia di cui all'art. 54 del presente Regolamento ed all'art. 2 del vigente Regolamento edilizio dovranno essere indicate le modalità di approvvigionamento idrico del fabbricato. In caso di approvvigionamento mediante fonte autonoma, dovrà essere indicata nella planimetria l'ubicazione della fonte rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue.

Dovranno essere indicati nella relazione tecnica:

- caratteristiche tecnico costruttive di massima dell'impianto;
- tipologia impiantistica delle opere elettromeccaniche;
- dati relativi alla portata che si intende utilizzare.

Le fonti di approvvigionamento dovranno comunque distare almeno 10 metri da fosse settiche, condutture di fognatura, cumuli di letame, discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, scoli industriali ed altre potenziali cause di inquinamento delle acque.

E' vietato l'approvvigionamento idrico mediante pozzi del tipo a scavo. Nel caso che, in insediamenti preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento vengano impiegati pozzi di tale tipo, dovrà essere prevista la loro soppressione o trasformazione in pozzi di tipo tubolare.

ARTICOLO 5.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI AUTONOMI DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE.

Ferme restando le prescrizioni di competenza del Servizio Provinciale Difesa del Suolo per le opere soggette a concessione e/o ad autorizzazione ex R.D. 1755/33, l'autorizzazione all'approvvigionamento a scopo potabile di un edificio mediante fonte autonoma verrà concessa dal Sindaco a condizione che la realizzazione e l'uso degli impianti di attingimento avvengano nell'osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa di settore e di quanto disposto dal presente Regolamento.

a) Escavazioni di pozzo a scopo potabile:

I pozzi ad uso potabile dovranno:

- essere di tipo tubolare
- attingere ad un'unica falda sufficientemente profonda
- le tubazioni dovranno essere di materiale idoneo ad evitare corrosioni e conseguente rischio di foratura dalle quali possano penetrare fluidi inquinanti
- la perforazione e le operazioni successive dovranno essere realizzate in modo da evitare il rischio di infiltrazioni di acqua superficiale tra tubo e terreno e di comunicazione tra falde diverse, in particolare dalla falda freatica a quelle più profonde. A tale scopo l'intercapedine rimasta tra la colonna di perforazione e la camicia del pozzo dovrà essere riempita con ghiaietto fino alla prima falda e da qui alla superficie dovrà essere tamponata e cementata onde evitare infiltrazioni.
- essere provvisti di avvanpozzo tale da non consentire infiltrazioni, protetto da una platea impermeabile circostante di almeno m. 0,50 di larghezza e sigillato da copertura metallica mobile.
- la testata dovrà essere adeguatamente sigillata con regolari frangiature onde evitare la penetrazione di qualunque materiale inquinante.
- essere muniti di sistemi automatici di attingimento dell'acqua
- essere muniti di sistemi di misurazione dell'acqua prelevata.

Dell'avvenuta escavazione dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici Comunali.
Dovrà altresì esserne data comunicazione al Servizio di igiene Pubblica dell'U.S.L. di competenza, allegando la documentazione che verrà ritenuta necessaria da tale Servizio al fine del rilascio del parere all'utilizzo di cui ai successivi articoli 6 e 7.

b) Captazione di sorgenti :

Le sorgenti per il prelievo di acque destinate ad uso potabile e le relative opere di presa, debbono avere una zona di protezione immediata di almeno 10 metri.

Entro la zona di protezione sono proibiti il pascolo di animali, la coltivazione del terreno, qualunque opera di escavazione e fabbricazione, nonché lo scolo di acque reflue e la formazione di depositi di rifiuti di qualunque materiale.

L'opera di captazione deve raggiungere l'acquifero in profondità, onde prevenire possibili inquinamenti.

L'apparecchiatura di presa, in calcestruzzo ben lavorato, deve consistere in una camera di captazione ed in una camera di sedimentazione; da qui o da una successiva camera parte la condotta per la distribuzione.

L'opera di presa deve inoltre comprendere locali accessori di manovra e per le eventuali apparecchiature di disinfezione.

Tutte le strutture devono essere interrate e provviste di aperture dotate di sportello con chiusura a lucchetto.

Il manufatto deve esser contornato da una platea impermeabile costruita in buona muratura e con possibilità di ingresso per facilitare la pulizia e la disinfezione.

c) Captazione di acque superficiali :

Le acque superficiali possono essere rappresentate da laghi o corsi d'acqua.

- Nel caso di approvvigionamento da laghi, l'opera di presa deve essere disposta a distanza dal fondo e dalla superficie tale che si abbiano limitate escursioni delle caratteristiche termiche e biologiche. Essa deve inoltre essere ubicata in modo da risentire il meno possibile dell'influenza degli scarichi, tenuto conto del gioco delle correnti. Di norma deve essere provvista di luci regolabili a quota diversa.

- Nel caso di approvvigionamento da corsi d'acqua, l'ubicazione dell'opera di presa deve tenere conto del regime idrologico dell'acqua nei vari periodi dell'anno, della presenza di insediamenti e relativi scarichi.

Deve essere preferibilmente situata a monte di insediamenti e scarichi importanti e, se a valle, alla maggiore distanza possibile.

Il Sindaco o le altre autorità competenti prevederanno i provvedimenti amministrativi necessari per quanto riguarda la limitazione dell'esercizio della balneazione, della pesca, della navigazione, dell'uso di fertilizzanti e pesticidi nelle zone adiacenti le sponde, nonché limitazioni e controlli sugli scarichi.

d) Cisterne :

E' vietato, di norma, l'uso di cisterne per l'approvvigionamento a scopo potabile.

ARTICOLO 6
UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE.

L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto a parere del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente per territorio, espresso in base alle risultanze dell'esame ispettivo ed al risultato favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche.

Per le fonti di nuova utilizzazione destinate all'approvvigionamento di civili abitazioni, tale esame dovrà richiedersi, a cura e spese del proprietario, prima dell'inizio dell'uso dell'acqua al Servizio di Igiene Pubblica.

Il giudizio favorevole all'utilizzo è condizione essenziale per il rilascio della licenza di agibilità.

A tale scopo, copia del parere espresso in merito dal Servizio di igiene Pubblica dovrà essere allegato alla richiesta del certificato di abitabilità presentata dal proprietario dell'immobile al Sindaco, ai sensi dell'art. 4 - 1° comma del D.P.R. n. 425 / 94.

Successivamente, è fatto obbligo al proprietario dell'impianto di richiedere almeno una volta ogni 12 mesi, esame chimico e batteriologico dell'acqua al Servizio di Igiene Pubblica, che eseguirà il prelievo ed il relativo sopralluogo con la maggior tempestività possibile e soltanto qualora non sia in grado di assicurare l'esecuzione del prelievo e relativo esame presso il Presidio Multizonale di Prevenzione o il Laboratorio di Igiene Ambientale dell'U.S.L. autorizzerà il titolare a far effettuare l'esame presso un laboratorio privato, previo impegno a consegnare il referto al Servizio di Igiene Pubblica.

L'inosservanza di detto obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa di **Lire 50.000 (cinquantamila).**

ARTICOLO 7
UTILIZZO DI FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO IN INSEDIAMENTI AL SERVIZIO DI COLLETTIVITÀ.

Per le fonti di nuova utilizzazione destinate all'approvvigionamento di edifici ospitanti collettività (scuole ed asili nido, ospedali, case di riposo per anziani, residenze protette, impianti sportivi, ecc.) sia pubblici che privati, il parere di cui all'articolo precedente verrà espresso dopo l'effettuazione da parte del Servizio di Igiene Pubblica, per il periodo di un anno, di una serie di analisi complete atte ad evidenziare le caratteristiche dell'acqua, da richiedersi a cura e spese delle Amministrazioni Responsabili.

Il numero e la frequenza di tali analisi verranno stabiliti dal Servizio di Igiene Pubblica in base al tipo di impianto ed alla sua localizzazione rispetto ad eventuali fonti di possibile inquinamento, nonché in base alle caratteristiche idrogeologiche dell'area.

Le successive analisi verranno effettuate dal Servizio Igiene Pubblica con periodicità almeno annuale. Il tipo e la frequenza di tali analisi verranno comunque definiti dal Servizio in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle caratteristiche qualitative delle acque captate.

ARTICOLO 8

POZZI DOMESTICI DI USO NON POTABILE

Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si intenda procedere all'escavazione di un pozzo per usi domestici (innaffiamento orti e giardini inservienti direttamente al proprietario e/o abbeveraggio bestiame), l'Autorità Sanitaria, su parere dei servizi competenti (Servizio Igiene Pubblica) prescriverà le cautele da adottarsi per evitare che tali opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche provocando o facilitando il trascinarsi di contaminanti in falde profonde.

A tale scopo, prima della perforazione, dovrà esserne data comunicazione scritta al Sindaco, allegando una planimetria che evidenzi l'esatta ubicazione della fonte e ne indichi il posizionamento rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue ed una relazione tecnica nella quale siano indicati:

- caratteristiche tecnico costruttive di massima dell'impianto;
- tipologia impiantistica delle opere elettromeccaniche;
- dati relativi alla portata che si intende utilizzare.

Se non interverranno comunicazioni e prescrizioni in merito entro 60 giorni, si intende che le opere potranno essere realizzate secondo la relazione presentata.

Nell'escavazione dei pozzi dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli acquiferi che verranno impartite dall'Autorità Sanitaria. Dell'avvenuta escavazione dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici Comunali.

E' comunque vietata l'apertura di pozzi nella zona di rispetto delle fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o privati di cui all'art. 6 del D.P.R. 236 / 88.

ARTICOLO 9

ADEGUAMENTO DI POZZI PREESISTENTI.

I pozzi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento non corrispondenti alle caratteristiche indicate nell'art. 5 – punto a) ed in particolare quelli nei quali gli accertamenti analitici effettuati abbiano ripetutamente evidenziato alterazioni delle caratteristiche qualitative dell'acqua riconducibili a carenze strutturali, non possono essere impiegati per uso potabile. Qualora non sia possibile il loro adeguamento a quanto prescritto, possono essere tenuti in funzione esclusivamente per irrigazione o altri usi agricoli, sempre che non costituiscano possibile fonte di degrado delle risorse idriche sotterranee.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco su richiesta documentata del titolare, previo parere del Servizio Igiene Pubblica.

ARTICOLO 10

INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI

Salvo quanto di competenza del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, dispone la disattivazione e la chiusura dei pozzi in disuso che possano costituire causa di rischio igienico.

La chiusura avverrà a cura e spese del proprietario, e dovrà per quanto possibile, essere attuato secondo le seguenti norme:

- estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile
- ripristino con materiale inerte nella zona satura
- apposizione in superficie di uno strato di argilla con sigillo di chiusura in cemento. Nella zona non satura il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione areale adeguata.

ARTICOLO 11 DEROGHE AI REQUISITI DI QUALITÀ

Agli impianti di approvvigionamento autonomo esistenti le cui acque presentino per cause di ordine geologico superamenti in uno o più parametri della Concentrazione Massima Ammissibile stabilita dal D.P.R. 236 / 88 può applicarsi il dispositivo i deroga ai requisiti di qualità di cui alla delibera della Regione Emilia Romagna n. 69 del 21/1/92, a condizione che ne sussistano i requisiti secondo quanto previsto dal D.M. 20/1/92 e dalla delibera citata.

L'applicabilità della deroga verrà comunicata al proprietario dell'impianto dal Servizio Igiene Pubblica dopo valutazione dei risultati degli accertamenti analitici effettuati ai sensi degli articoli 6 e 7.

Qualora non sia possibile applicare tale dispositivo, per superamento dei limiti temporali previsti dal citato D.M. 20/1/92 o per altri motivi, il Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, prescrive le cautele e le limitazioni che devono essere adottate dagli utilizzatori circa l'uso alimentare delle acque prelevate.

ARTICOLO 12 DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA AGLI EDIFICI

a) Serbatoi :

La costruzione e l'installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno.

Sono comunque vietati stoccaggi dell'acqua quando proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è prevista la presenza di autoclavi.

Detti strumenti devono essere opportunamente mantenuti e disinfettati periodicamente.

Di norma i serbatoi privati non possono essere interrati. Nei casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile, dette cisterne potranno essere consentite, su parere del Servizio Igiene Pubblica.

b) Rete idrica interna :

Le reti di distribuzione idrica interna devono essere dotate di valvole di non ritorno sicuramente efficienti nel punto di allacciamento alla rete pubblica.

Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza.

Qualora l'abitazione sia servita sia dall'acquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento, devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili.

c) Apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili:

Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque già distribuite con caratteristiche di potabilità devono essere sotto ogni aspetto conformi a quanto disposto dal D.M. 443/90, nonché dalla L. 46 / 90 e successivo regolamento di attuazione.

Il proprietario dell'impianto (o l'amministratore che ne è responsabile) deve notificarne l'installazione al Servizio Igiene Pubblica dell'Unità Locale di competenza, allegando alla notifica la seguente documentazione:

- copia della documentazione tecnica di cui al punto g)
- copia del manuale di manutenzione di cui al punto h) del citato D.M. 443/90
- certificazione di corretto montaggio e di collaudo redatte dall'installatore

La non ottemperanza all'obbligo di notifica è punita con la sanzione amministrativa di **Lire 50.000 (cinquantamila)**.

La conformità delle apparecchiature a quanto disposto e la rispondenza dell'acqua trattata ai requisiti previsti dalla normativa vigente può essere controllata dal Servizio Igiene Pubblica, che proporrà al sindaco i provvedimenti necessari.

Nel caso che le apparecchiature non risultino conformi e non ne sia possibile l'adeguamento, il proprietario provvederà a rimuoverle, dandone comunicazione al Servizio Igiene Pubblica.

ARTICOLO 13 RETE IDRICA E FOGNATURE :

I tubi della rete idrica interna devono essere posti di norma a non meno di m. 1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognature.

Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto devono essere poste, di norma, al di sotto di almeno 50 cm. dalle tubazioni dell'acqua potabile.

Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui ai due commi precedenti, le tubature fognarie devono essere costruite in modo da evitare qualunque perdita ed i tubi della rete idrica devono essere sicuramente impermeabili.

La costruzione di fognature nei casi di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale previa presentazione alla stessa, da parte dell'interessato, di disegni illustrativi e di una relazione tecnica.

Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere condotte in modo da evitare contaminazione dell'acqua.

ARTICOLO 14 REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE :

Il Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile onde garantirne la dotazione per i bisogni prioritari, sentito il parere del Servizio igiene Pubblica.

ARTICOLO 15 NORME FINALI :

Il presente capitolo relativo all'igiene delle acque potabili sostituisce integralmente i Capitoli XVIII e XIX nonché gli articoli 150 – 151 – 152 – 153 del capitolo XXI del titolo III del vigente Regolamento Comunale di Igiene, che si intendono pertanto abrogati.